

**Audizione del Presidente  
dell'Ufficio parlamentare di bilancio  
sulla proposta di legge C. 1899 in materia di  
detrazione fiscale delle spese per interventi  
di recupero del patrimonio edilizio e  
riqualificazione energetica**

**Commissione V della Camera dei deputati**

**17 settembre 2015**





## 1. Finalità e contenuto della proposta di legge

La proposta di legge C. 1899 Pisano interviene sulle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia di ristrutturazioni edilizie. Tali agevolazioni sono attualmente utilizzabili in modo frazionato in 10 annualità e nei limiti della capienza di imposta dei beneficiari (cfr. par. 2 per un'analisi del regime attuale).

La possibilità di accesso agli attuali benefici fiscali incontra una serie di limiti che la proposta di legge si prefigge di superare, al fine di consentire, grazie alle modalità alternative di fruizione, un ampliamento della platea dei beneficiari.

La finalità prevalente dell'intervento in esame appare quella di superare i vincoli di liquidità di una parte dei contribuenti i quali, pure in presenza delle agevolazioni fiscali, non possono far fronte alla spesa iniziale per le ristrutturazioni per difficoltà di accesso ai finanziamenti bancari. Tale difficoltà è solo in parte attenuata dall'attuale regime delle detrazioni fiscali in quanto il periodo di rateizzazione copre un arco temporale superiore a quello normalmente previsto dalle banche per il rimborso dei prestiti al consumo, limitando così la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale al fine di rimborsare i prestiti potenzialmente attivabili; d'altro canto, l'onere di attivazione di mutui per ristrutturazioni (per i quali l'argomento del periodo di rimborso inferiore ai dieci anni non vale) è giustificato solo per interventi con una soglia di importo elevata. Le attuali detrazioni fiscali risultano inoltre irrilevanti per i soggetti privi di capienza fiscale. In generale, a causa di asimmetrie informative di varia natura, inclusa l'incertezza sull'incapienza futura dei soggetti beneficiari della detrazione, il sistema bancario potrebbe decidere di razionare il credito a clienti potenzialmente in grado di restituire le rate dei prestiti. Le attuali agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie perdono, quindi, parte della propria capacità di incentivare quella porzione della spesa potenziale frenata dai vincoli di liquidità o di incapienza.

La proposta di legge prevede la possibilità per il beneficiario della detrazione (committente) di chiedere all'Agenzia delle entrate l'emissione di certificati di credito fiscale (CCF) nominativi di importo pari alla detrazione prevista sulle spese fatturate. I CCF sono ceduti dal committente all'impresa che esegue la ristrutturazione a titolo di parziale pagamento degli interventi, e da quest'ultima a una banca per ottenerne lo sconto. Il committente può rimborsare, in tutto o in parte, all'impresa gli interessi trattenuti dalla banca sull'operazione di sconto. Questi ultimi sono tassati in capo alla banca, mentre sono neutrali dal punto di vista fiscale per l'impresa<sup>1</sup>. La banca utilizza i CCF sui quali ha operato lo sconto frazionandoli in 10 rate in sede di dichiarazione dei redditi a riduzione dei propri versamenti di imposta, con diritto di rimborso in caso di incapienza.

---

<sup>1</sup> Vale a dire, non sono inclusi tra i costi gli interessi trattenuti dalla banca sull'operazione di sconto e non sono inclusi tra i ricavi i corrispondenti importi rimborsati dal committente.

Al fine di limitare possibili fenomeni elusivi e incentivare l'emersione del lavoro sommerso, la proposta prevede un doppio tetto all'ammontare dei CCF spettanti in ciascun anno: il loro importo non può infatti eccedere per ciascun richiedente il decuplo della capienza fiscale lorda dell'anno precedente e, per ciascuna impresa che effettua i lavori, l'importo degli oneri contributivi a suo carico nell'anno precedente.

Al fine di estendere gli incentivi anche ai soggetti incapienti, che non beneficiano attualmente delle detrazioni fiscali, è previsto che a essi possano essere attribuiti CCF nel limite dell'importo annuo di seimila euro.

## **2. Le detrazioni per ristrutturazioni del patrimonio edilizio: dimensioni e distribuzione dell'agevolazione**

La detrazione dall'Irpef per ristrutturazioni del patrimonio immobiliare, disciplinata dall'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 1998<sup>2</sup> e successivamente modificata e prorogata di anno in anno fino al 2011, quando è stata resa permanente<sup>3</sup>. A partire dal 2007 nella spesa agevolabile sono stati inclusi interventi finalizzati al risparmio energetico. Negli ultimi anni la normativa è stata cambiata più volte: è stata aumentata, per il periodo da giugno 2012 a dicembre 2013, dal 36 al 50 per cento la misura della detrazione e innalzato da 48.000 a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio (DL n. 83/2012 e DL n. 63/2013); è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire sia della maggiore detrazione Irpef sia del limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ed è stata stabilita una detrazione del 40 per cento per le spese sostenute nel 2015 (legge di stabilità 2014). Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla sua formulazione originaria: 36 per cento su un importo di spesa massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

Nel 2013<sup>4</sup>, nell'ambito del recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, sono state introdotte altre detrazioni dall'Irpef: una del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di elevata qualità energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; una del 65 per cento delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e per l'adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (in quest'ultimo caso, 50 per cento nel 2015).

Informazioni sull'evoluzione dell'utilizzo delle detrazioni dall'Irpef per ristrutturazioni del patrimonio edilizio possono essere desunte dai dati delle dichiarazioni dei redditi del Ministero dell'Economia e delle finanze (tab. 1). Nel 2013 hanno usufruito delle detrazioni poco meno di 7 milioni di contribuenti per un ammontare pari a 3,5 miliardi. La variazione annuale del numero di contribuenti è stata pressoché costante (in media 400.000), tranne che negli anni in cui la normativa è cambiata divenendo più favorevole

---

<sup>2</sup> Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, c. 5. La detrazione era originariamente ripartibile in cinque quote annuali.

<sup>3</sup> DL 6 dicembre 2011, n. 201, art. 4, c. 1, lett. c).

<sup>4</sup> DL 4 giugno 2013, n. 63, art. 14 e 15.

per il contribuente. È questo il caso del 2012, sebbene un po' frenato dalla crisi finanziaria, e soprattutto del 2013. Nel 2013, soprattutto in relazione all'aumento della percentuale della detrazione, sia il numero di nuovi beneficiari sia l'ammontare medio dell'agevolazione usufruita sono più che raddoppiati (passando rispettivamente a oltre 800.000 e a circa 900 euro).

Una fonte utilizzabile per valutare invece quanto le famiglie italiane siano state incentivate a effettuare spese di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico e come queste spese si siano distribuite per classi di reddito e di età dei contribuenti è l'*Indagine sui bilanci delle famiglie italiane* condotta dalla Banca d'Italia. A partire dall'indagine sui bilanci del 2008 sono state, infatti, inserite domande più dettagliate sulla spesa per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e sulla fruizione delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie o per il risparmio energetico.

Con riferimento al 2012 (ultimo anno disponibile), dall'indagine emerge che quasi il 17 per cento delle famiglie intervistate ha sostenuto spese per la manutenzione straordinaria dell'abitazione principale e/o di altri immobili, per un importo medio di circa 8.400 euro (tab. 2). Di queste famiglie, quasi il 28 per cento ha usufruito delle detrazioni fiscali.

La spesa è leggermente più alta nelle famiglie con capofamiglia di età compresa tra i 51 e i 65 anni (fig. 1). Se si guarda alla distribuzione del reddito netto familiare equivalente, poco più del 55 per cento della spesa è concentrato negli ultimi tre decili, che usufruiscono di quasi il 70 per cento del totale delle detrazioni (fig. 2).

Per quanto riguarda l'aspetto settoriale, in base al più recente *Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi* svolto dalla Banca d'Italia tra settembre e ottobre del 2014<sup>5</sup>, il 10,1 per cento delle imprese valuta che aver reso permanenti le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie dal 2012 e il rafforzamento di quelle per la riqualificazione energetica avrebbe effetti positivi sulla propria produzione nella seconda metà dell'anno (tab. 3). L'effetto positivo risulta più accentuato per le imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 49 e per quelle operanti in prevalenza nell'edilizia residenziale. Nel sondaggio condotto un anno prima la percentuale risultava più bassa (4,7 per cento), riflettendo gli ampi effetti della crisi del 2012.

### **3. Analisi dei profili contabili**

Al fine di valutare i profili contabili dell'operazione proposta rispetto alla normativa attuale, si ricorda in via preliminare che le vigenti agevolazioni fiscali contribuiscono

---

<sup>5</sup> Banca d'Italia (2014), *Supplementi al Bollettino Statistico – Indagini campionarie – Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi*, Nuova serie, Numero 59, Anno XXIV, 6 Novembre. Il sondaggio è condotto su un campione di 4.326 imprese dell'industria in senso stretto e dei servizi privati non finanziari (con 20 addetti e oltre) e 559 imprese delle costruzioni (con 10 addetti e oltre).

all'indebitamento netto in misura pari all'importo delle detrazioni effettivamente fruite in ciascun anno dai contribuenti, che contabilmente sono registrate in riduzione delle entrate tributarie. Gli effetti sul debito delle agevolazioni sono equivalenti con quelli sull'indebitamento netto, tenuto conto della coincidenza di imputazione in termini di competenza economica e cassa delle relative voci.

### **3.1. Effetti della proposta C. 1899 sull'indebitamento netto**

L'impatto sull'indebitamento netto dei crediti di imposta dipende dalla presenza o meno nella loro configurazione di elementi di incertezza (si veda l'allegato sui criteri SEC 2010). Se il beneficio riconosciuto con un profilo temporale pluriennale appare identificabile fin dall'inizio, senza elementi di incertezza, l'importo del credito di imposta viene imputato nel bilancio pubblico interamente nell'anno in cui è riconosciuto/maturato il credito, indipendentemente dall'effettivo profilo di utilizzo.

Nell'esaminare la proposta C. 1899 alla luce della certezza del beneficio fiscale riconosciuto ai detentori dei CCF (le banche), risulta evidente che il beneficio appare determinato in via preventiva senza alcun profilo di incertezza. Vi sono due aspetti che potrebbero introdurre elementi di incertezza ed entrambi vengono affrontati nella proposta al fine di escluderla. Il primo riguarda gli eventuali problemi di incapienza fiscale dei contribuenti ai quali i certificati sono originariamente intestati. Successivamente all'emissione, l'eventuale incapienza fiscale del contribuente intestatario non presenta più, a differenza di quanto avviene a legislazione vigente, alcuna rilevanza ai fini della determinazione della quota annuale di agevolazione. L'eventuale incapienza del contribuente rilevarebbe infatti esclusivamente al momento dell'emissione dei certificati, potendo concorrere a limitarne l'importo al tetto di seimila euro riconosciuto agli incapienti. Il secondo profilo riguarda l'eventuale incapienza della banca detentrica del certificato, parimenti irrilevante nel testo attuale della proposta di legge, essendo stato introdotto dalla Commissione di merito l'obbligo per lo Stato di rimborsare alla banca la quota eventualmente non usufruibile di agevolazione.

Pertanto, si possono evidenziare due profili:

- l'imputazione sull'indebitamento netto avverrebbe nel primo anno per l'intero importo dei certificati emessi, a differenza quindi di quanto avviene a legislazione vigente che vede una diluizione in dieci anni dell'impatto sui conti della misura di agevolazione;
- emergerebbe una diversa composizione del bilancio pubblico poiché in corrispondenza dell'ammontare delle detrazioni fiscali riconosciute mediante l'emissione di CCF, non si registrerebbe più una minore entrata bensì un aumento della spesa per trasferimenti in conto capitale.

Più in particolare, la figura 3 illustra gli effetti del diverso trattamento contabile di un'agevolazione di 1.000 euro fruita mediante lo schema tradizionale delle detrazioni fiscali o tramite l'attribuzione di CCF<sup>6</sup>. La figura 4 mostra l'effetto complessivo sul bilancio pubblico di un flusso costante di agevolazioni che passa dal sistema delle detrazioni al meccanismo dei CCF: si registrerebbe un aumento iniziale dell'indebitamento netto destinato a essere riassorbito nel tempo; si registrerebbe inoltre un aumento permanente della dimensione del bilancio che registrerebbe sia una crescita delle spese che delle entrate. La linea mostra l'effetto sull'indebitamento netto che risulterebbe negativo e decrescente, fino ad annullarsi dopo 10 anni. Gli istogrammi mostrano che tale effetto sull'indebitamento netto deriverebbe da un aumento immediato della spesa, pari al flusso di CCF emessi in ciascun anno, e un aumento progressivo delle entrate, dovuto al cumularsi delle rate annue di detrazioni fiscali non più contabilizzate nell'indebitamento netto. L'incremento delle entrate determinerebbe un aumento contabile della pressione fiscale, che risulterebbe crescente per 10 annualità e successivamente stabile sul più alto livello raggiunto.

In particolare, nel caso concreto, considerando l'importo di 3,5 miliardi di detrazioni per ristrutturazioni registrato nel 2013 (vedi paragrafo 2), l'ordine di grandezza dell'incremento dell'indebitamento nel primo anno supererebbe i 30 miliardi.

### **3.2. Effetti sul debito**

La valutazione dell'impatto sul debito della misura in esame presenta un profilo più articolato.

La Banca d'Italia – soggetto istituzionalmente preposto alla costruzione delle statistiche sul debito pubblico per l'Italia in conformità con il SEC 2010, secondo una metodologia soggetta alla vigilanza dell'Istituto statistico europeo (Eurostat) – in una nota presentata presso la Commissione finanze ha espresso una posizione che si basava su un testo che prevedeva la libera negoziabilità dei titoli sul mercato interbancario. Tale aspetto, che avrebbe determinato l'inclusione dei CCF nei titoli di credito e quindi un impatto certo sul debito, non è più presente nel testo della proposta di legge sottoposto all'UPB.

Secondo una prima valutazione, i CCF, in quanto attestanti un debito certificato dall'Agenzia delle entrate predeterminato nel suo importo e privo di profili di incertezza sull'ammontare e sulla tempistica dei pagamenti a carico dello Stato, avrebbero un'elevata probabilità di essere comunque classificati all'interno del debito pubblico, tra i debiti diversi, per l'intero importo del beneficio attribuito nell'anno di riferimento, riflettendo specularmente l'impatto sull'indebitamento netto. Sul piano sostanziale, infatti, i CCF attestano l'esistenza di un debito incondizionato dello Stato nei confronti del beneficiario, ovvero della banca scontante, benché non produttivo di interessi

---

<sup>6</sup> Si prescinde dagli effetti dovuti ai meccanismi di versamento in saldo-acconto delle imposte.

(questi ultimi sono infatti posti a carico dell'impresa scontante con facoltà di rivalsa sul committente beneficiario dei CCF).

Se in linea generale ogni operazione che peggiora l'indebitamento netto produce parallelamente effetti negativi sul debito, fanno eccezione a tale regola generale le poste i cui effetti sono rettificati nell'ambito della procedura di raccordo tra l'indebitamento netto e il debito. Tale procedura neutralizza, ad esempio, gli effetti sul debito di poste la cui incidenza anticipata sull'indebitamento netto si deve a discrasie tra i criteri di competenza economica e cassa. Nel valutare gli effetti sul debito di una posta che incide negativamente sull'indebitamento netto occorre quindi verificare se la posta in questione possieda i requisiti per essere inclusa in una delle voci che compongono il debito pubblico o rientri invece in una delle voci oggetto di rettifica nell'ambito della menzionata procedura di raccordo.

Nel caso della misura in esame, ove, in ragione dell'attività di intermediazione finanziaria della banca scontante, i CCF fossero considerati debiti di natura finanziaria dello Stato verso il sistema bancario, essi sarebbero inclusi nel debito pubblico, tra i debiti diversi dai titoli di credito, alla stregua dei crediti commerciali vantati dai fornitori della PA e ceduti *pro-soluto* alle banche. Oppure ove il debito in questione venisse considerato di carattere fiscale, in quanto attinente ai rapporti fiscali tra la banca scontante e l'Erario, esso non verrebbe incluso nel debito, ma tra le discrasie tra competenza e cassa, come avviene per le *deferred tax assets* trasformate in crediti d'imposta. In questo secondo caso il profilo di imputazione seguirebbe quello di fruizione delle detrazioni da parte delle banche. Si rinvia all'allegato per un breve esame del trattamento contabile adottato per alcune fattispecie che potrebbero presentare elementi di analogia con i CCF.

**Tav. 1** – Beneficiari e importi delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie (anni 2008-13)

|      | Consistenze annuali                         |                                      |                            |             | Variazione                           |                            |  |
|------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
|      | Beneficiari<br>% sul totale<br>contribuenti | Ammontare<br>detrazioni<br>(milioni) | Detrazione<br>media (euro) | Beneficiari | Ammontare<br>detrazioni<br>(milioni) | Detrazione<br>media (euro) |  |
| 2008 | 4.481.662                                   | 10,7                                 | 1.827                      | 408         |                                      |                            |  |
| 2009 | 4.844.421                                   | 11,7                                 | 2.009                      | 415         | 362.759                              | 182                        |  |
| 2010 | 5.267.221                                   | 12,7                                 | 2.243                      | 426         | 422.800                              | 234                        |  |
| 2011 | 5.641.161                                   | 13,7                                 | 2.458                      | 436         | 373.940                              | 215                        |  |
| 2012 | 6.173.777                                   | 14,9                                 | 2.761                      | 447         | 532.616                              | 304                        |  |
| 2013 | 6.993.020                                   | 17,1                                 | 3.503                      | 501         | 819.243                              | 742                        |  |

**Tav. 2** – Famiglie beneficiarie di detrazioni per ristrutturazioni edilizie nel 2012

|  | Famiglie che spendono per manutenzione straordinaria |                             |                                     | Famiglie beneficiarie di detrazioni |                             |   |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
|  | Spesa totale<br>(milioni di<br>euro)                 | Spesa media<br>per famiglia | Numero di<br>famiglie<br>(migliaia) | Numero di<br>famiglie<br>(migliaia) | - di cui:<br><i>energia</i> | Incidenza<br>percentuale<br>sulle famiglie<br>coinvolte |
| Solo abitazione principale             | 15.862   | 6.122                       | 2.591                               | 624                                 | 186                         | 24,1  |
| Solo altri immobili                    | 8.551  | 20.399                      | 419                                 | 160                                 | 49                          | 38,2  |
| Abitazione principale e altri immobili | 2.648  | 12.008                      | 220                                 | 107                                 | 46                          | 48,3  |
| <b>Totale</b>                          | <b>27.060</b>  | <b>8.377</b>                | <b>3.230</b>                        | <b>890</b>                          | <b>282</b>                  | <b>27,6</b>   |


Fonte: Elaborazioni su dati dall'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane del 2012 della Banca d'Italia.

**Tab. 3** – Effetto del prolungamento dei bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica sulla produzione della seconda metà del 2014 (percentuale di imprese)

|  | Nessun effetto<br>rilevante | Effetto positivo<br>poco rilevante | Effetto positivo<br>abbastanza<br>rilevante | Effetto positivo<br>molto rilevante | Totale     |
|--|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| <b>Edilizia privata residenziale</b>     |                             |                                    |   |                                     |            |
| 10-49 addetti                            | 39,4                        | 41,8                               | 13,4  | 5,4                                 | 100        |
| 50 addetti e oltre                       | 77,7                        | 9,8                                | 12,5  | 0                                   | 100        |
| <b>Totale</b>                            | <b>40</b>                   | <b>41,3</b>                        | <b>13,4</b>                                 | <b>5,4</b>                          | <b>100</b> |
| <b>Edilizia privata non residenziale</b> |                             |                                    |   |                                     |            |
| 10-49 addetti                            | 51,6                        | 37,4                               | 9,4   | 1,6                                 | 100        |
| 50 addetti e oltre                       | 76,8                        | 17                                 | 6,2   | 0                                   | 100        |
| <b>Totale</b>                            | <b>53,3</b>                 | <b>36</b>                          | <b>9,2</b>                                  | <b>1,5</b>                          | <b>100</b> |
| <b>Opere pubbliche</b>                   |                             |                                    |   |                                     |            |
| 10-49 addetti                            | 96,2                        | 2,7                                | 1,1   | 0                                   | 100        |
| 50 addetti e oltre                       | 87,6                        | 8,8                                | 2,8   | 0,7                                 | 100        |
| <b>Totale</b>                            | <b>95,5</b>                 | <b>3,2</b>                         | <b>1,2</b>                                  | <b>0,1</b>                          | <b>100</b> |
| <b>Totale imprese delle costruzioni</b>  | <b>64,3</b>                 | <b>25,6</b>                        | <b>7,7</b>                                  | <b>2,4</b>                          | <b>100</b> |


Fonte: Banca d'Italia (2014), *Supplementi al Bollettino Statistico – Indagini campionarie – Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi*, Nuova serie, Numero 59, Anno XXIV, 6 Novembre.

**Fig. 1** – Distribuzione per età del capofamiglia della spesa per manutenzioni straordinarie




Fonte: Elaborazioni su dati dall'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane del 2012 della Banca d'Italia.

**Fig. 2** – Distribuzione per decili di reddito familiare equivalente della spesa per manutenzioni straordinarie e delle detrazioni




Fonte: Elaborazioni su dati dall'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane del 2012 della Banca d'Italia.

**Fig. 3** – Diversa modalità di registrazione delle detrazioni fiscali e dei CCF



**Fig. 4** – Effetti cumulati del passaggio dalle detrazioni fiscali ai CCF



## **Allegato 1**

### **Criteri SEC 2010**

Con riferimento ai criteri di imputazione, i CCF si configurerebbero come “crediti di imposta pagabili”, il cui trattamento contabile è espressamente regolato dal SEC 2010, che prevede:

- la contabilizzazione degli effetti derivanti dai crediti sul lato della spesa, in luogo che dell’entrata. In particolare, trattandosi di crediti d’imposta finalizzati alla concessione di contributi agli investimenti, essi sarebbero contabilizzati tra i trasferimenti in conto capitale;
- l’incidenza dei crediti d’imposta ai fini dell’indebitamento netto per il loro intero importo nel momento in cui il Governo attesti il diritto alla loro futura riscossione (ovvero al momento dell’emissione);
- l’irrelevanza ai fini dell’indebitamento netto dei minori versamenti di imposta derivanti dalle rate di utilizzo dei certificati.

## Allegato 2

### Trattamento contabile di alcune operazioni che presentano analogie con i CCF

**Credito di imposta per le sale cinematografiche.** Un esempio di un credito d'imposta scontabile presso il sistema bancario – ma per il quale, a differenza dei CCF, non è prevista la rimborsabilità della quota incapiante – è previsto in caso di ristrutturazione delle sale cinematografiche<sup>7</sup>. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle piccole e medie imprese per una quota delle spese sostenute per la ristrutturazione di sale in esercizio dal 1980. In tale caso, pur essendo prevista la scontabilità dei crediti d'imposta in banca, non ne è prevista la rimborsabilità in caso di incapienza delle banche o del contribuente beneficiario del credito. La relazione tecnica riferita al provvedimento in questione non ha imputato ai crediti di imposta per le sale cinematografiche effetti anticipati sull'indebitamento netto, né ha considerato la possibilità che gli stessi crediti siano inclusi nel debito. La misura descritta è applicabile dall'anno d'imposta attualmente in corso; non è quindi disponibile una valutazione a consuntivo della loro classificazione contabile da parte di Istat e di Eurostat.

**Cessione pro-soluto di fatture commerciali.** Unicamente per i profili attinenti al debito, può rinvenirsi un'analogia tra la cessione dei CCF al sistema bancario e la cessione alle banche di fatture commerciali scadute, oggetto di procedura di certificazione del debito da parte della PA. In quest'ultimo caso il subentro nel ruolo di creditore nei confronti dello Stato del sistema bancario determina l'emersione di un debito finanziario dello Stato, incluso nel debito pubblico, in sostituzione del precedente debito di natura commerciale non considerato nel debito pubblico. Anche nel caso della cessione delle fatture commerciali, come in quello della cessione dei CCF, non si determina un onere per lo Stato dovuto alla corresponsione di interessi passivi nei confronti del sistema bancario a fronte del rapporto debitorio: tali interessi passivi sono infatti sostenuti dai fornitori (o dai contribuenti) al momento dello sconto delle fatture o dei CCF.

**Imposte anticipate (*Deferred tax assets* o DTA) trasformate in crediti di imposta.** La quota di imposte anticipate iscritte nel bilancio delle imprese che vengono trasformate in ciascun anno in crediti di imposta pagabili<sup>8</sup> è registrata nel conto economico della PA come spesa, tra gli altri trasferimenti in conto capitale alle imprese. Essa incide quindi, per il suo intero importo, sul saldo sull'indebitamento netto.

Concorre invece ad aumentare il debito unicamente la parte dei predetti crediti di imposta effettivamente utilizzata nell'anno dalle imprese (mediante compensazione o rimborso). La restante parte viene inclusa tra gli aggiustamenti cassa-competenza<sup>9</sup> e non incide sul debito della PA fino al momento del relativo utilizzo per cassa.

---

<sup>7</sup> Cfr. il credito d'imposta in caso di ristrutturazione delle sale cinematografiche (art. 6 DL 83/2014).

<sup>8</sup> Tale trasformazione è possibile in presenza di una perdita d'esercizio e nel limite del prodotto tra la perdita stessa e l'incidenza sul patrimonio delle imposte anticipate iscritte in bilancio.

<sup>9</sup> Tra gli "other accounts receivable/payable, AF8", posta non inclusa nel debito.